

Decreto del Governo del 15 luglio 1913

Per la fissazione dei confini fra le acque pubbliche e il terreno appartenente a privati o a corporazioni nel Cantone vengono in generale formulati i seguenti principi:

1. Lungo i corsi di fiumi e di torrenti non incanalati (non corretti) il confine del terreno agricolo o del terreno con rivestimento vegetale deve costituire anche il confine del corso d'acqua.
2. In caso di corsi di fiumi e di torrenti corretti o arginati fa stato la norma secondo cui le protezioni di sponda e le arginature devono essere considerate parte integrante del corso d'acqua e demarcate come tali, e per quanto riguarda la linea di confine fa stato quanto segue:
 - a) in caso di protezioni di sponda con terrapieno, il confine deve di regola essere costituito dal ciglio esterno del piede della diga, eventualmente, qualora appaia opportuno, anche dal ciglio esterno del coronamento della diga.
 - b) nei luoghi in cui il terreno confinante si trova circa alla stessa altezza o è più alto del coronamento della protezione di sponda, una fascia corrispondente alla larghezza normale del terrapieno della diga dovrebbe essere considerata come appartenente al bacino del corso d'acqua e di conseguenza demarcata quale suolo pubblico.
 - c) in via eccezionale, ad es. in caso di cigli laterali alti, forte edificazione delle sponde dei corsi d'acqua, speroni, ponti ecc., anche la parte della protezione di sponda rivolta verso il terreno, eventualmente anche il coronamento della diga, può essere ammesso quale confine tra terreno pubblico e privato.
3. Qualora muri dell'argine già esistenti servano da fondamenta per edifici, la diga va considerata appartenente all'edificio se non esistono altri accordi o convenzioni, e la linea di intersezione tra la scarpata della diga e il letto del corso d'acqua può di conseguenza essere considerato quale confine, lo stesso vale per le spalle di ponte sporgenti oltre la protezione di sponda.

Nei casi in cui deve essere acquistato terreno per la correzione del corso d'acqua, l'intera fascia acquistata deve essere demarcata come facente parte del bacino del corso d'acqua.

4. Deroghe a questi principi la cui attuazione dovrebbe eventualmente avvenire tramite espropriazione sono ammissibili in casi eccezionali, tuttavia solo con il consenso del Governo.
5. Con il principio, secondo cui le opere di protezione di sponda lungo un corso d'acqua devono essere considerate appartenenti a quest'ultimo, l'esistente obbligo di manutenzione di queste opere non viene in nessun modo interessato; questi obblighi rimangono pienamente validi. ¹

Future nuove strade e correzioni di corsi d'acqua vengono demarcate dopo la conclusione dei lavori di costruzione conformemente alle prescrizioni.

Note finali

¹ Cfr. al riguardo la legge sull'arginamento e l'imbrigliatura dei fiumi e dei torrenti montani, CSC807.700, e le relativa ordinanza d'esecuzione, CSC 807.710